RIORDINAMENTO DEGLI ESAMI DI STATO DI MATURITA', DI ABILITAZIONE E DI LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA

Art. 3

Altre condizioni di ammissione

Le operazioni di scrutinio nelle scuole legalmente riconosciute si svolgono secondo le norme vigenti. I candidati non considerati nel primo comma dello articolo 2 per le materie per le quali, a norma del presente decreto non e' prevista una regolare prova d'esame, saranno sottoposti dalla stessa commissione esaminatrice a prove orali integrative, tenendo conto del titolo di studio di cui il candidato e' provvisto, secondo norme di orientamento da emanarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione. La commissione esaminatrice terra' altresi' conto di una eventuale altra maturita' o abilitazione precedentemente conseguita. Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' e dimostri di avere adempiuto l'obbligo scolastico puo' chiedere di essere ammesso all'esame di maturita'.

Versione in vigore dal 17 aprile 1969, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento degli esami di Stato di maturita', di abilitazione e di licenza della scuola media
Estremi	Decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-degli-esami-di-stato-di-maturita-di-abilitazione-e-di/art-3-altre-condizioni-di-ammissione/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it